

IN BREVE n. 019-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INCOSTITUZIONALE IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI

Il «diritto» prevale sulla «ragion di Stato».

La Corte costituzionale con la sentenza 70/2015 riconosce per gli anni 2012-2013 la rivalutazione dell'assegno anche a chi percepisce una pensione superiore a tre volte il minimo Inps. Cancellata, dunque, la norma del Governo Monti.

Lo Stato dovrà sborsare 4,8 mld. (di cui un 35% ritorneranno all'erario sotto forma di tassazione). Se si chiede un sacrificio debbono concorrere tutti i cittadini (attivi e pensionati).

Per la Consulta “risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita e l'adeguatezza. Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.. La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti”.

La sentenza -dice Franco Abruzzo- è una risposta a chi predica l'odio contro i cittadini che hanno lavorato per 35-40 anni versando contributi d'oro.



Verrà onorato quanto previsto con questa sentenza oppure si continuerà a vessare e tagliare il pensionato, il vero pensionato che ha versato durante tutta la vita lavorativa fior di contributi nella speranza di una vita dignitosa nel post lavorativo?

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.70 del 10.03.2015
(documento 123)**

da **il Giornale.it**

La Corte Costituzionale boccia il blocco della perequazione delle pensioni. Finisce così nel cestino la cosiddetta norma Fornero contenuta nel Salva Italia che stabiliva per il 2012 e 2013, in considerazione della contingente situazione finanziaria, che sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensioni al costo della vita, è incostituzionale. Vengo rimproverata per molte cose - commenta la Fornero - ma quella non fu una scelta mia, fu la cosa che mi costò di più.

L'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti - si legge nella sentenza 70 depositata oggi di cui è relatore il giudice Silvana Sciarra - è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. A sollevare la questione di legittimità costituzionale erano stati, con varie ordinanze tra il 2013 e il 2014, la sezione lavoro del tribunale di Palermo e le sezioni giurisdizionali per la Regione Emilia-Romagna e per la Regione

Liguria della Corte dei Conti. Secondo la Consulta, le motivazioni indicate alla base del decreto sono blande e generiche, mentre l'esito che si produce per i pensionati è pesante. Deve rammentarsi che, per le

modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva - scrive la Consulta - le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.

Se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico - dice ancora la sentenza - la sentenza induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita e l'adeguatezza. Quest'ultimo - conclude la Corte Costituzionale - è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà e al contempo attuazione del principio di eguaglianza. L'impatto sui conti pubblici, stimato dall'Avvocatura dello Stato quando si tenne l'udienza pubblica, sarebbe di circa 1,8 miliardi per il 2012 e circa 3 miliardi per il 2013. Ora toccherà al governo ridare i soldi a 6 milioni di italiani.

ENPAM - NUOVO STATUTO AL VIA

I ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno approvato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Enpam. Le autorità vigilanti hanno dato il via libera al testo votato il 28 giugno scorso dal Consiglio nazionale della Fondazione e integrato sulla base delle modifiche richieste. Si avvia quindi l'iter elettorale secondo le nuove regole.

Ancora ai nastri di partenza invece la riforma della quota A del Fondo generale. Infatti i ministeri vigilanti non hanno ancora comunicato l'approvazione della riforma della Quota A deliberata dal Consiglio nazionale dell'Enpam il 29 novembre 2014. Per entrare in vigore la riforma ha bisogno dell'ok del ministero del Lavoro e di quello dell'Economia. Fino a nuova disposizione, quindi, nessuna variazione sui pagamenti e finalità del contributo di Quota A.

AL VIA IL PROGETTO PER LA SIMULAZIONE E CALCOLO DELL'ASSEGNO FUTURO

da Sole 24 ore del 30 aprile 2015

Parte l'operazione trasparenza dell'Inps sull'importo delle pensioni future. L'operazione "La mia pensione", presentata in una conferenza stampa dal presidente dell'Istituto Tito Boeri, mette gradualmente a disposizione di circa 23 milioni di iscritti alle diverse gestioni previdenziali un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento pensionistico sulla base dei dati attualmente registrati.

L'obiettivo è raggiungere entro la fine dell'anno quasi 18 milioni di lavoratori. «Questa - ha spiegato Boeri nel corso di una conferenza stampa - è una operazione verità perché il rapporto diretto con i cittadini perso negli ultimi anni è molto importante per l'Inps e deve essere recuperato».

La conferenza stampa di Boeri è stata più volte interrotta da lavoratori dell'Usb contrari all'operazione. L'Usb ha sottolineato che il progetto costerebbe 50 milioni di euro, ma il presidente dell'Inps ha assicurato che l'operazione sarà a costo zero.


Si partirà a maggio per i possessori del pin Inps che hanno meno di 40 anni e che sono lavoratori dipendenti del settore privato.

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

COLLANA
I QUADERNI DI AGGIORNAMENTO

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

Applicazioni, disapplicazioni, inapplicazioni



di MARCO PERELLI ERCOLINI

In mancanza di specifiche norme espresse è stata pubblicata nella Collana “I quaderni di aggiornamento”, in forma cartacea, una sintesi dei vari lavori riportati in letteratura e di quanto evidenziato dai dispositivi delle sentenze, richiamando anche alcuni aspetti di tutela assicurativa.

L'intento è quello di una raccolta di appunti pratici per l'acquisizione del Consenso Informato in Medicina.

Sono scaricabili dal sito:

http://www.perelliercolini.it/PDF/consenso_informato_medicina.pdf#fit=view

oppure possono essere richiesti in forma cartacea a:

ASSIMEDICI - tel. 02 91983311 - info@assimedici.it

Ricordiamo per maggiori approfondimenti il CD pubblicato sul sito dell'ENPAM:

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliամultimediale/CI/index.html>

PENSIERINI mpe

- ...sentenza della Consulta sul blocco della perequazione automatica monito per non usare le pensioni come bancomat di Stato
- ...grandi titoli: pensioni, la Consulta apre una voragine nei conti pubblici - almeno 5 miliardi da restituire ai pensionati - e tanti altri con grossi numeri, colpevolizzando i pensionati rei di voler riconosciuti i loro diritti...ma attenzione un buon 35-38 per cento (e forse di più) di questi soldi ritornano allo Stato come tasse, in base all'aliquota marginale, difficilmente secondo la media ponderata degli anni precedenti quale pagamento di arretrati!....ammesso che poi li paghino!
- ...l'ordine di scuderia partito da Palazzo Chigi per il momento è un invito a non farsi prendere dal panico. "Stiamo verificando l'impatto che la sentenza della Consulta può avere sui conti pubblici, non sarà una prova facile ma non siamo molto preoccupati", ha fatto sapere il governo. “Calma e gesso. Studieremo la sentenza e troveremo la soluzione”....insomma il sospetto che si stia studiando come non restituire questi soldi...
- ...sentenza della Corte Costituzionale: illegittimo il blocco della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013. Saranno pagati gli arretrati, ma quando? ma c'è chi dice solo a determinate fasce.

Allora quale fiducia può avere il cittadino se lo Stato non onora i suoi debiti? Troppi provvedimenti contro i pensionati hanno già incrinato la fiducia nel legittimo affidamento cioè nel contratto che il lavoratore contrae versando dei contributi per una prestazione a regime in base a determinate regole.

- ...la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il congelamento della perequazione automatica delle pensioni della dipendenza sia pubblica che privata per gli anni 2012 e 2013 non riguarda le pensioni erogate dall'ENPAM perché gli adeguamenti delle pensioni delle Fondazione ENPAM sono regolamentati da una propria normativa e precisamente: rivalutazione al

75 per cento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati delle somme fino a 4 volte il minimo Inps e del 50 per cento le somme eccedenti.

- ...troppo spesso si additano i pensionati quali colpevoli dell'incertezze previdenziali dei giovani; ma per la pensione sono stati versati fior di contributi ...cari giovani prendetevela con chi ha sperperato e male amministrato il sistema e le casse della previdenza, non coi padri e coi nonni che hanno sempre pagato tasse allo Stato e fior di contributi per la pensione.
- ...il 730 precompilato un "flap"...è stato sempre detto. Ma quanto è costato in forza lavoro? Chi paga? Come al solito il povero cittadino.

LA LOTTA CONTINUA

Primo round vinto..ma la lotta continua. Per la Corte dei Conti del Veneto e della Campania è incostituzionale il taglio delle pensioni superiori ai 91 mila 250 euro lordi l'anno.

La pronuncia della Consulta è attesa per novembre-dicembre 2015: la legge 147/2013 (Governo Letta) è una violazione provocatoria del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza 116/2013 che aveva cancellato il prelievo Berlusconi/Tremonti dell'agosto 2013. Quella sentenza memorabile ristabilì il principio secondo il quale le tasse non possono ricadere su una parte dei cittadini (i pensionati). Se lo Stato ha bisogno di quattrini devono concorrere tutti: cittadini attivi e cittadini pensionati.

Il principio dell'uguaglianza (art 3 Cost) non ammette discriminazioni. A parità di redditi deve corrispondere la parità di prelievi fiscali.

FRANCO ABRUZZO (Presidente UNPIT) ESCLAMA

“Noi pensionati difendiamo gli assegni costruiti con il lavoro e chiediamo il rispetto della nostra dignità di cittadini e di persone secondo il dettato dell'articolo 2 della Costituzione.

Non siamo il bankomat del Governo e del Parlamento.

Stiamo difendendo anche il futuro dei giovani, che sono i pensionati di domani”.

MENAGERITALIA - BLOCCO PEREQUAZIONE ILLEGITTIMO

E' stata pubblicata oggi la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che dichiara illegittima la norma che ha stabilito, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps.

Ricordiamo che l'eccezione di incostituzionalità scaturisce dal giudizio promosso a Palermo da Manageritalia e Federmanager.

Bisogna adesso capire i modi e i tempi con cui saranno compensate le migliaia di persone danneggiate dal provvedimento.

“Una vittoria del diritto e ora -dice Guido Carella, presidente Manageritalia - si proceda presto con i rimborsi. Questa è una sentenza fondamentale che testimonia la certezza del diritto e rafforza la credibilità delle istituzioni. Finalmente viene riconosciuta l'infondatezza di decisioni che hanno ingiustamente sottratto ai pensionati italiani non soltanto una parte del loro potere d'acquisto ma anche la fiducia nello Stato.


Ritenendo che la sentenza rafforzi finalmente la certezza del diritto auspichiamo che, da oggi in poi, l'abitudine di utilizzare le pensioni per fare cassa venga definitivamente accantonata”.

LA PERDITA DEL POTERE DI ACQUISTO DELLE PENSIONI, DEBITO DI VALUTA MA NON DI VALORE

Michele Carugi: *dal 1997 al 2019, grazie a successivi provvedimenti di sospensione dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita, le stesse hanno perso e avrebbero perso, se la Corte Costituzionale non avesse dichiarato incostituzionale l'ultimo intervento targato Monti/Fornero, percentuali di potere di acquisto reali variabili tra qualche decimale a circa il 12 % e oltre per le pensioni elevate.*

La progressività delle perdite di potere d'acquisto identifica chiaramente questi interventi come re-distributivi e a natura essenzialmente fiscale (basati sul reddito); niente che li collochi logicamente nell'ambito previdenziale.

Grafico 1.1 - Perequazione automatica per importi al lordo della tassazione
numeri indici 1997=100, a parità di potere di acquisto



Sarebbe opportuno applicare la sentenza senza se e senza ma e focalizzarsi sul come reperire risorse per mantenere i conti in ordine e garantire miglior futuro ai giovani in altre maniere e i suggerimenti sono gli stessi ripetuti fino alla noia: azzerare l'evasione fiscale, imporre agli enti locali i costi standard da subito, eliminare prebende, sprechi ed enti inutili, combattere l'evasione contributiva che tra l'altro genera pensioni basse (e che vengono sussidiate) per individui che hanno accumulato ricchezza anche evadendo.

EZIO CHIODINI DICE...

Pensioni e Corte costituzionale: giornali e dibattiti televisivi approssimativi e superficiali. E intanto si grida a un nuovo buco nei conti pubblici di 5 miliardi di euro, senza considerare che i buchi possono essere colmati in tanti modi (vi ricordate della spending-review, mai partita?, o della lotta all'evasione fiscale che procede lenta?) e non mettendo gli uni verso gli altri infrangendo le più elementari regole costituzionali.

Da giornalista, mi spiace molto che anche giornali e dibattiti televisivi siano così approssimativi e superficiali nel commentare e nell'espone l'ultima decisione della Consulta sulle pensioni. Si grida a un nuovo buco di 5 miliardi di euro, senza considerare che i buchi possono essere colmati in tanti

modi (vi ricordate della spending-review, mai partita?, o della lotta all'evasione fiscale che procede lenta) e non mettendo gli uni verso gli altri infrangendo le più elementari regole costituzionali.

Ma veniamo alla sentenza. Vi si afferma, sostanzialmente, che 1) le pensioni sono stipendio differito; 2) che questo stipendio, ancorchè differito, deve garantire nel tempo la sua integrità e dunque dev'essere rivalutato; 3) che tutti i cittadini, a parità di reddito, debbono in egual misura concorrere a pagare le imposte: quindi, a parità di reddito, i pensionati non possono essere discriminati in alcun modo e pensionati e attivi debbono pagare le imposte in egual misura.

Tutto ciò in un Paese normale sarebbe ovvio e mai la Corte Costituzionale sarebbe stata costretta a ribadire il concetto. Ma qui da noi le cose stanno diversamente ed è difficile far capire anche ai giornalisti (che pur devono seguire corsi di aggiornamento professionale) che c'è chi le pensioni se le è costruite pagando regolarmente i contributi e chi, invece, ha ricevuto regali e sconti regali (legge Mosca, baby-pensioni, eccetera) per non parlare di chi le percepisce addirittura indebitamente. Per esempio i parlamentari. Infatti, se una pensione è stipendio differito, anche le indennità dei parlamentari (dei consiglieri regionali, eccetera) sono stipendio differito? Forse l'attività che svolgono è lavoro professionale? E sarebbe lavoro a tempo pieno visto che non hanno alcun obbligo di presenza e alcuni continuano addirittura a svolgere la propria vera attività considerando quella parlamentare solo un secondo impegno, non professionale beninteso? Si tratta solo di un esempio, fra i molti possibili.

Veniamo al "buco" di 5 miliardi. Fa notizia, ovviamente. Ma lo fa solo perché finora non si è messo veramente mano alla spending-review, malgrado nel nostro Paese ci sia molto da tagliare, come tutti sappiamo. C'è da tagliare l'economia improduttiva, che in Italia (a differenza di altri Paesi) è ben più consistente di quella produttiva. Poi c'è, addirittura, la spesa parassitaria, quella che erode il reddito prodotto. E' però evidente che è difficile metter mano alla spending-review in un Paese dove un milione 300 mila persone (come a dire un italiano ogni 50) campa di attività politica e i lavori pubblici servono spesso soltanto per distribuire soldi, è molto meglio confondere le carte e gridare allo scandalo pensionistico. Peraltro, come sappiamo, alimentato anche da finalità che nulla hanno avuto a che fare con la previdenza. Questa non è trasparenza, cioè il presupposto della democrazia. Non stupisce che molti politici ci sguazzino, stupisce invece che molti giornalisti non lo denuncino.

LA SENTENZA DI ILLEGITTIMITA' DELLA CORTE COSTITUZIONALE E' CHIARA

~~«In considerazione della congiunta situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».~~

La sentenza pubblicata sulla G.U. del 7 maggio 2015, dall'8 maggio è applicativa erga omnes. Nel caos delle supposizioni che creano peraltro solo confusione e apprensioni si attendono ora le disposizioni applicative che dovranno essere adottate secondo i principi costituzionali: gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali.

Secondo Michele Carugi in base all'articolo pubblicato a pag 13 del Corriere della sera di venerdì 8 cm interessante sarebbe una tabella dalla quale si desumerebbe che le pensioni superiori a

6 volte il minimo costituiscono una spesa intorno al 5-7% di quella totale delle pensioni, mentre quelle già indicizzate (sopra 3 volte il minimo) sono il 51 % della spesa totale. Quindi il programma di mantenere il blocco sopra 6 volte il minimo farebbe risparmiare un 7% su 49% della spesa aggiuntiva causata dalla sentenza della consulta, cioè appena il 14%.

Se fosse vero che la spesa totale prevista al lordo fosse stata di 10 miliardi di euro, stiamo parlando di un "risparmio" di 1, 4 miliardi lordi, pari a circa 850 milioni netti con le aliquote delle pensioni alte.

Il non riconoscere la perequazione a pensioni già penalizzate dal calcolo retributivo rispetto alle altre oltre a fare "schifo", farebbe risparmiare un'inezia: solo demagogia-popularistica....

Gli effetti della Riforma Fornero								
Differenza tra pensioni attuali e pensioni con indicizzazione ordinaria*				Pensioni per classe di importo mensile (anno 2013)				
Trattamento Minimo (TM)	Dati in euro			Classe di importo mensile (euro)	Numero	% sui trattamenti	Importo complessivo	% sulla spesa
	2011	2012	2013					
3 volte TM	467,43	0,00	0,00	Fino a 499,99	7.858.357	33,7	30.185	11,1
3 volte TM	600	0,00	0,00	500-999,99	7.546.573	32,4	61.977	22,7
3 volte TM	1.200	0,00	0,00	1.000-1.499,99	3.190.229	13,7	47.220	17,3
4 volte TM	1.500	-44,13	-84,00	1.500-1.999,99	2.264.614	9,7	46.391	17,0
4 volte TM	1.800	-64,72	-112,10	2.000-2.999,99	1.762.941	7,6	50.438	18,5
5 volte TM	2.500	-70,95	-134,18	3.000-4.999,99	515.339	2,2	22.683	8,3
10 volte il TM	5.000	-127,20	-240,28	5.000-9.999,99	165.689	0,7	12.521	4,6
14 volte il TM	7.000	-172,20	-324,93	10.000 e più	8.536	-	1.331	0,5
20 volte il TM	10.000	-239,70	-452,48	TOTALE	23.322.278	100	272.746	100

Fonte: UIL (2011-2013); Fonte: Inps-Istat (2013)

*pensioni calcolate senza alcun blocco dell'indicizzazione con il sistema di perequazione ordinario

d'Arco

VERSO IL CONGEDO PARENTALE A ORE

Il 15 aprile è stato firmato l'Accordo tra Fiom ed Unionmeccanica Confapi per la fruizione del congedo parentale su base oraria.

Tale possibilità è prevista dall'art. 1, comma 39 della [legge n. 228/2012](#) ed ha adeguato la legislazione nazionale alla Direttiva Europea del 2010, recepita nel CCNL firmato da Fiom e Unionmeccanica il 29 luglio del 2013 nell'articolo 53.

L'accordo, prevede che:

- il congedo possa essere fruito in maniera frazionata ad ore individuando una soglia minima di 2 ore;
- la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa.

Inoltre sono stati definiti:

- i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria;

- il monte orario complessivo che rientra nella disponibilità della madre lavoratrice e del padre lavoratore.

Il contratto Unionmeccanica è il primo contratto nazionale che recepisce la nuova normativa, migliorando le condizioni delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori e rendendo realmente fruibili le disposizioni legislative e contrattuali.

**IN ALLEGATO A PARTE - UNIONMECCANICA Accordo del 15.04.2015
(documento 124)**

GLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Sono fissati nella misura del 4,88% in ragione annuale, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Tali interessi trovano decorrenza dal 15 maggio 2015.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Provvedimento n. 8784/2015 del
17.12.2014 (documento 125)**

DALLA CASSAZIONE

Permessi ex L. 104 per esigenze personali, legittimo il licenziamento del lavoratore

E' legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che usufruisce del permesso per l'assistenza di persone con handicap per partecipare a una serata danzante, per soddisfare, dunque, proprie esigenze personali, costringendo il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Lavoro Civile Sentenza n. 8784/2015 del
17.12.2014 (documento 126)**

PRECARIATO IN SANITÀ: CONCORSI RISERVATI

Sulla G.U. n.94 del 23/04/2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6/03/2015 recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità" che permette la stabilizzazione di lavoratori precari del SSN comparto sanità e area della dirigenza medica e del ruolo sanitario

IN ALLEGATO A PARTE - DPCM del 6.03.2015 (documento 127)

UNA DOMANDA

Tra le varie bizzarre proposte per arginare il buco derivante dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sulla illegittimità del blocco della perequazione automatica sulle pensioni del 2012 e 2013 c'è anche quella di incidere con un provvedimento di legge sulle pensioni più alte commisurandole ai contributi versati...

Allora una domanda: è legittimo una riparametrazione delle pensioni retributive ai contributi versati solo su quelle di importo più alto? Questa disparità di trattamento non è discriminante?

E permettetemi un'altra domanda: mancano i soldi e allora cari politici-amministratori perché non iniziate a dare il buon esempio coi vostri vitalizi?

ALCUNI PUNTINI SUGLI «I» DELLE PENSIONI RETRIBUTIVE mpe

A parte il balletto delle cifre dei costi per onorare la sentenza della Corte Costituzionale sulla illegittimità dei blocchi della perequazione automatica sui trattamenti di pensione degli anni 2012 e 2013, nessuno ricorda che una buona parte 35-40% e forse di più di questi soldi vanno allo Stato, Regioni e Comuni per l'imposizione fiscale in base alla aliquota marginale, anche se sarebbe più corretto trattandosi di arretrati una imposizione fiscale in base alla media ponderata degli ultimi due anni.

Ecco dunque che ritorna anche il solito ritornello del contributivo sulle pensioni cosiddette alte, espediente per spremere ancora soldi dalle pensioni.

Però a questo proposito non si trova mai una analisi accurata sul castelletto e l'impianto del sistema retributivo in campo pensioni.

Tutti abbozzano un rapporto diretto contributi versati e rendita previdenziale...ma attenzione questo sistema pensionistico, e precisamente il retributivo, è costruito su precisi calcoli attuariali cui in seguito sono intervenute per incuria o furbizia degli amministratori distorsioni e soprattutto nessun adeguamento di alcuni parametri in base agli andamenti demografici e ai nuovi sistemi di rapporto lavorativo (ma di questo nessuna colpa va imputata al pensionato, né si possono pretendere "risarcimenti" da parte sua).

Il sistema retributivo trae la sua origine da un previsione lineare del rapporto e della posizione lavorativa agganciata strettamente al trattamento economico con conseguenti possibili proiezioni nel futuro. Dunque parametri stipendiali e miglioramenti in rapporto a una progressione economica prevedibile e trattamento di pensione estrapolabile in relazione alle speranze di vita di quegli anni.

Ne derivava la possibilità di calcolo dell'entità necessitante dei contributi, variata peraltro negli anni per esigenze di cassa emerse, corretta e integrata dalla componente di tutti quei versamenti di contribuzione indiretta che per cause varie (in particolare, anzianità contributive insufficienti per abbandono dell'attività lavorativa o premorienze, contribuzione piena oltre l'anzianità pensionabile sterile per aumenti utili agganciati una maggiore anzianità contributiva, insomma i cosiddetti contributi dormienti) non venivano utilizzati nelle prestazioni e, se non ricompresi, avrebbero determinato un illegittimo arricchimento dell'ente previdenziale.

E qui ricordo come sui contributi dormienti ci sia il silenzio più assoluto sulla loro entità reale e la loro finalità.....nonostante anche interrogazioni parlamentari.

Dunque un corretto calcolo in base anche ad altre componenti, non di importanza secondaria.

Un andamento lineare dell'attività lavorativa, in particolare nel pubblico impiego, e degli aumenti retributivi di carriera con abbastanza certe previsioni di uscite e ingressi, permetteva calcoli abbastanza precisi dei trattamenti di pensione. La prova: in passato l'ottima gestione attiva e con fior di capitalizzazione dei contributi versati della CPDEL (Cassa pensione dipendenti enti locali) e della CPS (Cassa pensione sanitari) amministrate degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro.

Punto debole del sistema gli scossoni quando provvedimenti di giro di vite su nuovi calcoli dei corrispettivi o anzianità contributive valide al titolo del diritto alla pensione, determinano pensionamenti di massa con mina sulle previsioni degli andamenti correnti. Al primo grosso esodo negli anni 80 quando il provvedimento che prevedeva il calcolo dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi ne seguirono altri anche coi cosiddetti scivolamenti per le ristrutturazioni aziendali e relativi risanamenti a scapito e sulle spalle della cassa previdenziale e così via per paura dei blocchi e riduzioni economiche.

Orbene penso sarebbe opportuno e più limpido parlare e mettere in piedi ricalcoli con analisi più accurate ed evitare grida allarmistiche o condizionanti l'opinione corrente con affermazioni errate. Da ultimo, fino a che punto è legittimo correggere a posteriori una pattuizione? E' legittimo che la ragion di stato prevarichi la legittima aspettativa concretizzata in un diritto soggettivo acquisito?

Ma meritano anche alcune precisazioni le così dette pensioni alte, d'oro, d'oro patacca.

Quanti sanno che oltre un certo tetto retributivo la contribuzione previdenziale sale di un punto percentuale a fini mutualistico-solidali...ma poi che fine fanno?

Quanti sanno che dal 1992 nel calcolo della pensione le aliquote di rendimento sono scalari al basso secondo scaglioni di somme, l'ultima delle quali scende dal 2% annuo a meno dello 0,90, rispettando così il principio costituzionale che più ha, più paga? e prima di quella data i calcoli venivano fatti in base alla tabella A delle legge 965/1065 ove le aliquote di rendimento erano fatte in forma scalare: basse agli inizi di carriere e via via più alte raggiungendo il massimo a 40 anni di contribuzione con una media del 2,5% sul totale.

Quanti sanno che la perequazione automatica di rivalutazione annuale delle pensioni scende (quando addirittura non è azzerata) e ora addirittura in relazione al reddito complessivo del trattamento economico della o delle pensioni e non più per scaglioni di reddito?

Quanti sanno che le pensioni oltre una certa cifra nel loro accumulo in caso di più trattamenti debbono pagare un ulteriore scotto di un contributo di solidarietà?

Quanti sanno che le pensioni in Italia soggiacciono in pieno al taglio fiscale in relazione alla cifra secondo il principio che chi più ha, più paga?

Ed è così che in Italia queste pensioni, debito di valuta ma non di valore, in pochi anni da trattamenti dignitosi del post lavorativo, diventano pensioni da fame!!!...

PENSIONI, IL NO DELLA CONSULTA NON TOCCA L'ENPAM

da DoctorNews del 5 maggio 2015 a cura di Mauro Miserendino

«La mancata perequazione tra il 2012 e il 2013 è un problema che tocca da vicino i medici dipendenti pubblici e privati: le norme bocciate dalla Consulta con la sentenza 70 del 30 aprile scorso non invece non riguardano medici convenzionati e liberi professionisti. L'articolo 24 comma 25 del decreto Crescita 201/2011 annullato dalla sentenza (che congelava l'adeguamento all'inflazione delle pensioni tre volte sopra il minimo Inps, ndr) agiva solo sui pensionati Inps, ex-Inpdap e su qualche cassa professionale, ma non ha toccato la maggior parte delle Casse dei professionisti, Enpam inclusa». Marco Perelli Ercolini vicepresidente della Federazione sanitari pensionati e vedove- Federspev fa chiarezza all'indomani della sentenza della Consulta che di fatto chiede all'Inps di restituire gli euro non elargiti nel 2012 e 2013 ai pensionati con assegni superiori a tre volte il minimo (1217 euro mensili). Il recupero dell'inflazione per quei pensionati era stato zero e la perdita è stimata fino a 9 miliardi; ora quelle somme dovranno arrivare in qualche modo a chi non le percepì 2-3 anni fa. Si tratta in realtà di più di 1500 euro a pensionato: un grave esborso, ma un 40% di questo "bottino" tornerebbe alle casse di Stato e Comuni. L'Inps dovrebbe invece farne a meno. Quanto all'Enpam, «la sentenza della Consulta non tocca in alcun modo le pensioni erogate dalla Fondazione», spiega Perelli Ercolini. «Gli adeguamenti delle pensioni Enpam sono regolamentati da una normativa autonoma, che prevede per la precisione, oggi come oggi: rivalutazione al 75% dell'indice Istat fino a 4 volte il minimo Inps e del 50 % per le somme eccedenti». Per tornare alla sentenza, la Consulta ritiene che il blocco al 100% di pensioni di 1200 mensili lordi strida con gli articoli della Costituzione 3 (uguaglianza) 36 (retribuzione proporzionata) e 38 (mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia) della Costituzione; in particolare,

viola il principio di proporzionalità della pensione allo stipendio e non conserva il valore dell'assegno nel tempo. La Corte non bocchia l'idea che per gravi urgenze di bilancio lo stato possa intervenire con tagli alla perequazione, ma dare il 100% fino a tre volte il minimo Inps e zero oltre quel tetto valica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità posti da precedenti sentenze (la 316 del 2010). Quanto a oggi, l'adeguamento automatico delle pensioni all'inflazione, in base alla legge di stabilità 2014, è azzerato per le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo Inps. Gli assegni fino a tre volte il minimo sono rivalutati al 10 %, quelli da 3 a 4 volte al 90 %, le pensioni tra 4 e 5 volte al 75 % e quelle tra 5 e 6 volte al 50%.

PENSIONI PUBBLICHE, ADDIO AGLI ARROTONDAMENTI

Addio per le gestioni esclusive dell'Ago agli arrotondamenti sui requisiti per la pensione.

L'anzianità deve essere interamente maturata.

Già da tempo non valeva più l'arrotondamento a un anno di 6 mesi e un giorno...addio ora ai 16 giorni eguali a un mese, alcune le eccezioni.

Col messaggio n.2974 del 30 aprile 2015 i chiarimenti da parte dell'Inps:

Com'è noto, l'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.

Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell'espressione "maturazione dei requisiti per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell'anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l'anzianità stessa deve essere interamente maturata.

L'arrotondamento previsto dall'art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell'anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

- ✓ regime sperimentale "opzione donna" di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- ✓ 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- ✓ per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall'età anagrafica
- ✓ pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

NIENTE POS, PER ORA NIENTE SANZIONI

Professionisti, per ora ancora niente sanzioni per la mancata installazione del Pos per i pagamenti oltre i trenta euro. Infatti sarà ritirato il disegno di legge 1747 al vaglio del Senato per mancata copertura economica.

730 PRECOMPILATO - DETRAZIONI ASSENTI

Attenzioni al 730 precompilato: potrebbero mancare le detrazioni di lavoro e pensione. Il fisco ha provveduto a inserire sul sito un avviso che invita il contribuente al controllo e eventualmente inserire i dati mancanti. Ovviamente la modifica cambia il sistema dei controlli formali: integrando il contribuente si espone ad un regime dei controlli di tipo generalizzato che ricomprende anche i dati inseriti correttamente dall'Agenzia delle entrate!!!!...

SPESE MEDICHE RIMBORSATE: A QUANDO SONO DETRAIBILI da Sole 24 ore - risposta 1517

D - Mio marito e io abbiamo sostenuto delle spese sanitarie che, nel corso dell'anno, ci sono state rimborsate dall'assicurazione, in quanto esiste una polizza sanitaria pagata dal datore di lavoro di mio marito, mentre la quota relativa alla mia copertura gli viene addebitata in busta paga.

Vorremmo sapere se tali spese, che sono state rimborsate talvolta totalmente, sono ammesse alla detrazione del 19% in sede di 730.

R - La spettanza della detrazione fiscale per le spese mediche rimborsate si lega al versamento o meno di premi assicurativi detraibili o contributi imponibili (articolo 15, comma 1, lettera c, del Dpr 917/86).

Ne deriva che si ha detrazione per le spese mediche rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non sono detraibili o per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente. Non spetta, invece, per quelle rimborsate per effetto di contributi o premi per i quali compete la detrazione, anche nel caso in cui il contribuente vi abbia rinunciato (risoluzione 35/2007).

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 08/03/2007 n. 35

Oggetto:

Interpello ART. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Interpretazione dell'art.15, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il richiedente, dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze - mministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - ha ricevuto nel 2005 da parte del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze una sovvenzione di Euro 136,50 a fronte di una spesa sanitaria pari ad Euro 320,00.

L'istante vorrebbe conoscere se le spese sanitarie per le quali ha ricevuto il rimborso sono detraibili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna soluzione

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir annovera tra gli oneri detraibili "le spese sanitarie per la parte che eccede 129.11 euro". Lo stesso articolo stabilisce che sono detraibili, in quanto "si considerano rimaste a carico del contribuente", anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".

Sulla base di tale norma, sono detraibili le spese sanitarie rimborsate da imprese assicurative o da fondi di assistenza a fronte, rispettivamente, di premi assicurativi non detraibili o di contributi non deducibili versati dal contribuente; inoltre, sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di premi e/o contributi versati dal datore di lavoro, ma che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

La norma circoscrive la detrazione, in presenza di rimborso delle spese sostenute, esclusivamente alle due ipotesi in cui il rimborso avvenga per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile ovvero per effetto di premi di assicurazione non detratti.

Per verificare se nel caso in esame il rimborso ottenuto da parte del Fondo consenta o meno la detrazione delle spese sanitarie e' opportuno fornire alcune informazioni sulle caratteristiche del "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze". Il Fondo, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, e' un ente di diritto pubblico, scaturito dalla fusione di piu' fondi di previdenza al quale sono iscritti di diritto, tra gli altri, i "dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze".

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1984, n. 1034, concernente il Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo, il Fondo viene alimentato con una percentuale delle entrate erariali derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalita'.

L'art. 4 del citato regolamento individua quali finalita' del fondo, oltre alla corresponsione agli iscritti di una indennita' correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria, l'erogazione di "sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio d'amministrazione", tra cui, come specificato nella circolare n. 1 del 2006, avente ad oggetto "Criteri di erogazione, per l'anno 2006, per l'indennita' aggiuntiva al TFR ed anticipazioni, sovvenzioni ed altre prestazioni assistenziali", sono previste "sovvenzioni per spese mediche, protesi e malattie".

Tenendo conto che le entrate che alimentano il fondo, sopra indicate, non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti deve ritenersi che la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi, previste dall'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, in cui permane il diritto alla detrazione delle spese sanitarie (pur essendo le stesse in parte rimborsate).

Pertanto in base al principio generale di diritto tributario secondo cui non e' detraibile l'onere che non sia stato effettivamente sostenuto, si deve concludere che, relativamente alla parte di spese cui ha concorso il Fondo, il contribuente non ha diritto alla detrazione delle spese rimborsate e puo' scegliere di agire secondo due modalita':

1. sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal Fondo in relazione alle stesse;
2. detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. n bis) l'importo ricevuto (nel rigo F10 del mod. 730 o nel rigo RM8 del mod. Unico Persone Fisiche).

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

LAVORO AUTONOMO: IL MEDICO INDICA IL COMPENSO NETTO da Sole 24 ore - risposta 1513

D - Un medico convenzionato con l'Asl percepisce un compenso lordo di 10.000 euro con ritenuta d'acconto del 20% e ritenuta Enpam del 6,125%.

Vorrei sapere se è giusto il mio comportamento: indico nel quadro RE di Unico tra i compensi l'importo di 9.375 euro, ossia il lordo meno la ritenuta Enpam fatta dall'Asl, su cui calcolo l'Irpef ed espongo i 625 euro nel quadro RP tra i contributi previdenziali

R - I compensi per le prestazioni di lavoro autonomo erogati dall'Asl al medico convenzionato vanno dichiarati da quest'ultimo nel quadro RE di Unico persone fisiche nella misura corrispondente all'importo lordo conseguito: nel caso specifico, pari a 10.000 euro. Infatti, la ritenuta previdenziale e il suo versamento del 6,125% vengono effettuati da parte dell'Azienda in nome e per conto del medico e, pertanto, non opera la previsione del comma 1, articolo 54 del Tuir, in funzione della quale «i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde». Tanto premesso,

l'importo del contributo previdenziale così trattenuto al professionista (cumulato con gli altri eventualmente sostenuti in proprio) andrà indicato nel quadro RP di Unico persone fisiche, ai fini della sua deducibilità dal reddito complessivo e della conseguente determinazione dell'imposta lorda.

PENSIONI - PAROLE DI PADOAN PER LA SENTENZA DELLA CC.

Dal sito di Franco Abruzzo - "Lavoriamo per dare una risposta positiva alla Consulta". Le sentenze, ha ribadito, «si applicano» e quella della Consulta sulle pensioni «richiede una valutazione dettagliata sia degli aspetti giuridici sia degli impatti finanziari. Al ministero non stiamo facendo altro che capire cosa significa in termini di impatto, anche perché è importante che ci sia una informazione pubblica per evitare equivoci di ogni tipo su quello che può succedere. Stiamo lavorando in tutte le direzioni per una soluzione che sia conforme a tutte le leggi». – TESTO IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17662>

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO - NO PER I RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn resta in vigore quanto previsto dalla legge n. 183/2010, laddove viene individuato il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, oppure, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. L'amministrazione può concordare la prosecuzione fino al limite massimo del settantesimo anno di età, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. L'eventuale esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto, secondo quanto previsto dalla legge n. 133/2008, non operante per magistrati e professori universitari, sarebbe ora estesa anche ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica).

Concludendo: per i dirigenti medici di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dalla legge n. 183/2010 sopracitata.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni potranno con loro applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 2 del 19.02.2015 Registrata dalla Corte dei conti in data 13 aprile 2015, Reg. ne. - Prev. n. 924 (documento 128)

Pensioni ospedalieri, addio forzato prima dei 62 anni? Leggi e circolare dicono no

da DoctorNews di giovedì 7 maggio 2015 - Mauro Miserendino

«Medici pensionati per forza prima dei 62 anni? Non sta scritto da nessuna parte. La legge Finanziaria (dl 90/14 art 1 c5) cancella fino al 2017 le penalizzazioni sull'assegno pensionistico previste a chi va via prima dei 62 anni, ma nessuno ha il permesso di risolvere con un medico il rapporto forzatamente in violazione dei requisiti di legge. E il combinato della 183/2010 e della 125/2013 fissa a 65 anni o al compimento dei 40 anni di servizio effettivo il limite massimo per i dirigenti medici e sanitari (biologi, fisici, chimici, veterinari, psicologi, farmacisti), sganciando il loro

regime da quello degli altri dirigenti pubblici». A ricordare la disciplina vigente è il vicesegretario Anaa Assomed Giorgio Cavallero in risposta ai media che riprendono una nota del Dipartimento Funzione pubblica, invero contraddittoria sia con i termini della legge 183/2010 sia con quelli della nota circolare 2/2015 DFP del 19 febbraio scorso, l'ultima in ordine di tempo a dare disposizioni in materia.

Per la Finanziaria 2015, chi ha i requisiti del pensionamento anticipato (42 anni e 6 mesi per gli uomini, 41 anni e 6 mesi per le donne) può andare in pensione senza subire riduzioni. Questo se vuole. Ma la nota 24210 DFP del 16 aprile scorso in risposta a un quesito del Comune di Brescia si spinge un po' in là, schiudendo alla possibilità che la Pubblica Amministrazione pensioni il dipendente che raggiunga i requisiti per la pensione anticipata anche prima del compimento dei 62 anni, limite inferiore oltre il quale scattano i tagli. La nuova "rottamazione anticipata" per i medici sarebbe comunque espletabile solo tra il 2015 e il 2017, e non oltre perché dal 2018 i tagli all'assegno per i pensionati giovani torneranno operativi.

«Le note ministeriali non sono legge - sottolinea Cavallero - per noi fa testo la circolare 2, che esclude il licenziamento prima dei 65 anni di età per dirigenti medici e sanitari». Peraltro, la stessa circolare finisce per mandare in pensione i primari fino a 70 anni e gli aiuti a 65, e qui per Anaa non va bene. «Per noi valgono i termini di pensionamento fissati dalla legge. La 183/2010 dispone che, tanto i dirigenti di struttura complessa quanto gli altri dirigenti sanitari siano pensionabili a 65 anni o, se fanno richiesta di restare in servizio, al compimento del 40° anno di servizio escludendo gli anni di università, in tal caso anche dopo i 65 anni. Invece la circolare 2 fa valere i limiti della 183 solo per i responsabili di struttura complessa e può "mandare via" a 65 anni chi primario non è. Crea perciò una disparità che come Anaa Assomed contestiamo: prima tutti i medici avevano lo stesso trattamento fissato dalla legge, dopo invece la 183 vale per i soli responsabili di struttura. Per noi, un medico che ha fatto domanda per restare in servizio, se deve ancora compiere i 40 anni di servizio effettivo, può "resistere" alla risoluzione unilaterale del rapporto e far valere il dettato della legge 183/2010».

BILANCIO INPS - BUGIA o VERITA' (Bilancio pubblicato su www.ilduemila.com)

Spesa pensionistica-previdenziale	311,11 mld
Spesa pensionistica pura	211,11 mld
Spesa assistenziale Inps	100,00 mld
Contributi previdenziali	190,40 mld
Presunto buco pensionistico	20,70 mld
Imposte pagate dai pensionati	45,90 mld
Spesa pensionistica pura	165,21 mld
Attivo pensionistico puro (contributi - prestazioni)	25,19 mld
Rapporto spesa previdenziale / Pil	12 %

STRANI PUNTI DI VISTA

Cosa è la pensione?

La Corte costituzionale riconosce la pensione come *retribuzione differita* che deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato, idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dall'articolo 36 delle Costituzioni. Inoltre il trattamento pensionistico deve essere adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma per il resto della vita in relazione al potere di acquisto della moneta.

Boeri su Corriere della Sera del 17 aprile u.s. ha parlato invece semplicemente di *costo per il consumo differito*.

PA - ASSENZE PER VISITE MEDICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE e ESAMI

Il Ministero della Salute in seguito alla sentenza del Tar Lazio n.5714/2015 che ha annullato la circolare 2/2014 con la nota DGPOB/III/ 0014368 del 24 aprile 2015, ha ripristinato in attesa di nuove norme contrattuali le vecchie norme per le assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: “le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possono essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare annullata”.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. SALUTE Nota DGPOB/III/0014368 del 20.04.2015 (documento 129)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giorgio Armani S.p.A.

Data di emissione il 24 aprile 2015

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italiana - commemorativi

-2 Euro EXPO 2015 Proof € 35,00 (Iva inclusa)

-2 Euro EXPO 2015 FDC in CoinCard ad € 20,00 (Iva inclusa)

730 PRECOMPILATO - IL FISCO SBAGLIA MA PAGA IL CONTRIBUENTE

Se il 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate riporta un dato non esatto il contribuente deve correggerlo. Se non lo fa è sanzionabile.

“L’onere indicato erroneamente dall’Agenzia delle entrate va corretto. In caso contrario la dichiarazione può essere considerata infedele”.

Inoltre, attenzione, al messaggio -730 precompilato, addio a carta e documenti-. I documenti non vanno allegati alla dichiarazione on line, ma vanno conservati per futuri eventuali controlli.

INAIL - NUOVO TASSO DI INTERESSE DI MORA DAL 15 MAGGIO 2015

L’Inail, con la nota n. 3288 del 6 maggio 2015, comunica il nuovo tasso di interesse di mora da applicare in caso di raggiungimento del tetto massimo previsto per le sanzioni civili nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive (rispettivamente del 40% e del 60% dell’importo di premio non corrisposto entro la scadenza).

Il nuovo tasso di interesse, a decorrere dal 15 maggio 2015, è fissato nella misura pari al 4,88% in ragione d'anno.

Quadro riepilogativo degli interessi di mora applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999

PERIODO	INTERESSE DI MORA	
da 1.1.1999 a 30.9.2009	8,4%	Decreto Direttoriale 28.7.2000
da 1.10.2009 a 30.9.2010	6,8358%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.9.2009
da 1.10.2010 a 30.9.2011	5,7567%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 7.9.2010
da 1.10.2011 a 30.9.2012	5,0243%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 22.6.2011
da 1.10.2012 a 30.4.2013	4,5504%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 17.7.2012
da 1.5.2013 a 30.4.2014	5,2233%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.3.2013
da 1.5.2014 a 14.5.2015	5,14%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 10.4.2014
da 15.5.2015	4,88%	Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 30.4.2015